



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

Prot. n. 7297

COPIA

Ordinanza Numero 26
Del 14-07-10

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI GIOCHI PUBBLICI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sul fatto che nei parchi gioco, distribuiti su tutto il territorio comunale, è uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini, col conseguente cattivo esempio per le fasce d'età più indifese;
- i fumatori tengono usualmente le sigarette a un'altezza che corrisponde pressochè a quella dei bambini, andando proprio a colpire le fasce d'età a cui sono riservate le zone verdi attrezzate del Comune di Buttapietra;
- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità;
- secondo i medesimi predetti dati, il "trend" dei fumatori risulta in aumento fra i giovani ed i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- Il programma "Guadagnare salute", strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei governi locali, l'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;
- nell'ottica del perseguimento di una città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, a misura di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, il Comune di Buttapietra è sempre impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, anche in materia ambientale e igienica;
- nel solco tracciato dalla normativa vigente volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette.

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;
- dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute (a maggior ragione se riferita ai minori) costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo: la Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo, c.d. passivo; si consideri inoltre che il "fumare" rappresenta un comportamento contra jus ex art. 2043 da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privatistici;
- il divieto relativo all'area dei Parchi pubblici riguarda un ambito territoriale alquanto circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato.

RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a garantire:

- una più libera e salutare fruizione - soprattutto da parte dei bambini - delle aree verdi con particolare necessità per quelle attrezzate a parco giochi;
- il recupero di spazi liberi dal fumo in particolare nell'interesse della salute dei non fumatori;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

che tutte le aree verdi del territorio comunale siano rispettate come tali, in particolar modo quelle dedicate allo svago dei bambini, i quali non devono subire il cattivo esempio degli adulti in materia di igiene, rispetto dell'ambiente e della salute altrui;

VIETA DI

fumare nei parchi giochi comunali;

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscono fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al tribunale amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona per quanto di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.buttapietra.vr.it; Il Comando della Polizia Locale, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to Gian Paolo Pighi